

N. R.G. 54102/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARIA GRAZIA DEHO'
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54102/2005 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** MILANO presso il difensore avv.
[REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio
dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in VIA
[REDACTED] MILANO presso il difensore avv. **[REDACTED]** - CONVENUTA
[REDACTED] (C.F.), CONVENUTA CONTUMACE

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE**

PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA

La difesa delle parti convenute ha eccepito l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza del disposto dell'art. 5 L. 5.3.2001 n.37.

L'eccezione si fonda sul mancato assolvimento da parte dell'attore all'onere di tempestiva integrazione della documentazione richiesta dall'assicuratore.

Il giudice rileva che la presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 22.7.2005, 8.8.2005, 12.8.2005, dunque in epoca antecedente al 1.1.2006, data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni (d. l.gsvo 7 settembre 2005 n.209), Codice che non si applica al sinistro per cui è causa e al presente processo.

Soltanto con detto Codice è stata compiutamente regolata la procedura di risarcimento con la determinazione dell'indefettibile contenuto della richiesta del danneggiato, e le forme della integrazione della stessa.

Con la normativa precedente non sussisteva un onere di collaborazione, in capo al danneggiato, di carattere così pregnante da comportare l'improponibilità della domanda, nel caso la richiesta fosse priva di tutte le specifiche indicazioni utili all'immediata attivazione dell'offerta da parte dell'assicuratore.

Semmai, l'incompletezza della richiesta poteva incidere agli effetti della mora dell'assicuratore.

Nel caso di specie, il danneggiato ha formulato richiesta risarcitoria *ante causam* il 17.2.2005, ricevuta da **Commercial Union** il 21.2.2005 (doc. 4), sicchè risulta decorso, prima dell'introduzione del presente giudizio, lo *spatium deliberandi* previsto dall'art. 5 l. 57/2001.

RESPONSABILITA' DEL SINISTRO

Nel merito, sussiste la responsabilità di **Imis Alex** per il sinistro dedotto, avvenuto con le modalità risultanti dal rapporto della Polizia Stradale di Cremona intervenuta in luogo: il conducente dell'autocarro su cui era trasportato l'attore

effettuava manovra di sorpasso, urtava con la parte destra del mezzo il pneumatico posteriore sinistro della trattrice agricola, a seguito dell'urto iniziava a "zigzagare" sulla sede viabile, perdeva il controllo del mezzo dopo circa 110 metri, rovesciandosi sulla sede viabile.

E' indubbia la colpa di [redacted] per l'imperita manovra di sorpasso del mezzo agricolo.

La compagnia convenuta ha eccepito il concorso di colpa del conducente del mezzo antagonista.

L'attore era trasportato, ed era suo diritto agire contro uno soltanto dei condebitori solidali, salva la facoltà di agire in regresso da parte del condebitore convenuto. E' pertanto irrilevante, nel presente giudizio, l'eventuale concorso di colpa del conducente della trattrice agricola.

DANNI

Il ctu ha posto in evidenza che l'attore, nel sinistro, riportò trauma contusivo abrasivo polidistrettuale (trauma cranico e rachideo), cui conseguì un danno biologico quantificato nella misura del 4,5%.

L'attore, nato il 28.1.68, al tempo del sinistro, occorso il 10.1.2005, aveva 36 anni.

In base alle tabelle per il danno biologico di lieve entità, nell'aggiornamento intervenuto con il D.M. Sviluppo economico del 17 giugno 2011, lo somma riconoscibile è di € 4.193,32.

Per il periodo di inabilità temporanea stabilito dal ctu, tenuto conto dell'importo di € 44,28 per ciascun giorno di inabilità assoluta, competono le seguenti somme:

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.) € 44,28 * 3gg = € 132,84

Inabilità temporanea parziale al 75 % (I.T.P.) 44,28 * 15 gg * 75 % 498,15

Inabilità temporanea parziale al 50 % (I.T.P.) 44,28 * 15 gg * 50 % 332,10

54102/05

Inabilità temporanea parziale al 25 % (I.T.P.) $44,28 * 7 \text{ gg} * 25 \% = 77,49$.

Totale per inabilità temporanea : € . 1.040,58

Il DANNO MORALE viene riconosciuto nella misura all' incirca di $\frac{1}{4}$ del danno biologico temporaneo e permanente e così in € . 1.308,48.

Le somme sono liquidate in moneta odierna e non sono da rivalutare.

Si aggiungono, per SPESE DOCUMENTATE e documentate ritenute congrue dal ctu., € . 155,19, somma forfetariamente aggiornata in € . 190,00.

La complessiva somma liquidata ammonta ad € . 6.732,38.

Si legge nell' elaborato del ctu che il [redacted], nel corso delle operazioni peritali, riferì che al momento del sinistro non aveva la cintura di sicurezza regolarmente allacciata .

Al consulente non era stato posto uno specifico quesito sulla compatibilità delle lesioni con l' uso delle cinture di sicurezza, né sull' esclusione dei postumi riferibili all' omesso utilizzo delle stesse, tuttavia la circostanza confessoria sopra riportata non può essere trascurata ai fini della liquidazione del danno.

Parte convenuta , nelle note autorizzate depositate il 26.3.2009, ha invero dedotto la concorrente responsabilità del [redacted] per il verificarsi del danno, a norma dell' art. 1227 c.c. , in conseguenza dell' omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il giudice ritiene ravvisabile il concorso di colpa del [redacted] nella determinazione del danno così come quantificato, considerata la sede delle lesioni (trauma cranico e rachideo con abrasioni "dovuta alla brusca flessione estensione di tali segmenti di

colonna" (rachide cervico-lombare) : il contraccolpo alla colonna avrebbe potuto essere meno intenso con l' utilizzo delle cinture di sicurezza.

Si stima l' incidenza della negligente condotta del [redacted], sulla entità dei danni conseguenti alle lesioni, nella misura di 1/3.

Pertanto, allo stesso spettano i 2/3 dell' importo sopra riconosciuto, pari ad €. 4.488,25, con gli interessi legali dal fatto al saldo.

I convenuti in solido vanno condannati a pagare all' attore detta somma.

Le spese processuali gravano sulla parte convenuta e si liquidano in dispositivo in base al valore effettivo della controversia.

Anche le spese della ctu medico-legale, nella misura liquidata in corso di causa, gravano sui convenuti.

p.q.m.

Il tribunale di Milano , definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:


a) dichiara la responsabilità di [redacted] nel sinistro dedotto e- accertato il concorso del danneggiato nella produzione del danno nella misura di 1/3 - condanna in solido [redacted], la [redacted], la [redacted] Union Italia s.p.a., ora [redacted] a pagare al medesimo [redacted] la somma di €. 4.488,25 con gli interessi legali dal fatto al saldo ;

b) condanna in solido [redacted], la [redacted], la [redacted] Union Italia s.p.a., ora [redacted] a rifondere a [redacted] le spese processuali, liquidate in €. 574,20 per esborsi, €. 3.543,00 per diritti ed €. 9.420,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e c.p.a..

Milano, 15 dicembre 2012.

IL GU

Ugo De Leo



IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Seraina COSENTINO

